

REGOLAMENTO ATTUATIVO
Bonus idrico integrativo
2018
dell'ATO 2
Lazio Centrale Roma

Ai sensi dell'art. 8 della Delibera AEEGSI 897/2017/R/IDR

agg. 21 febbraio 2019

Ambito di applicazione

Il presente documento disciplina la concessione del **bonus idrico integrativo** nell'ATO 2 Lazio centrale Roma per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell'art. 8 della Delibera AEEGSI 897/2017/R/IDR.

Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

Condizioni per l'ammissione al bonus idrico integrativo

Sono ammessi al bonus idrico integrativo nell'ATO 2, gli utenti diretti (titolari di una fornitura ad uso domestico residente) ed indiretti (utilizzatori nell'abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un utenza condominiale) che ricadono in condizione di disagio economico.

Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell' intestatario del contratto di fornitura idrica coincida con l'indirizzo di fornitura del contratto;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto coincida con un componente del nucleo ISEE.

Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente coincida con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

In particolare hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:

- c) indicatore ISEE fino a € 13.939,11* e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- d) indicatore ISEE fino a € 15.989,46* e nucleo familiare con 4 componenti;
- e) indicatore ISEE fino a € 18.120,63* e nucleo familiare con 5 o più componenti.

I valori delle soglie ISEE sopra citati vengono aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo (FOI).

Modalità di richiesta del bonus idrico integrativo da parte dell'utente

Gli utenti che presentano la domanda di bonus idrico integrativo 2018 devono utilizzare gli appositi moduli predisposti dalla STO, allegando:

- ✓ documento identità del richiedente;
- ✓ documento identità del delegante in caso di delega alla presentazione della domanda;
- ✓ attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2019;
- ✓ prima pagina di una bolletta relativa all'anno 2018.

La richiesta dovrà essere inviata preferibilmente mediante email all'indirizzo agevolazioni2018@ato2roma.it, o in alternativa per posta ordinaria indirizzata a STO ATO 2 Lazio Centrale Roma Via Cesare Pascarella, 31 – 00153 Roma.

Quantificazione del bonus idrico integrativo

Il bonus idrico integrativo per gli utenti diretti consiste nell'erogazione di un contributo riconosciuto mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa (denominata b_1) applicata in bolletta.

Il bonus integrativo per gli utenti indiretti consiste nell'erogazione di un contributo, riconosciuto *una tantum*, accreditato sul conto corrente (bancario o postale) o mediante assegno postale.

L'importo del bonus viene calcolato come rimborso di quanto speso nell'anno di riferimento, corrispondente al consumo di 40 m³ annui di acqua partendo dallo scaglione della tariffa agevolata, tariffa di fognatura e depurazione per ciascun componente del nucleo familiare oltre le quote fisse relative all'utenza.

Periodo di validità del bonus idrico integrativo e modalità di erogazione

Il bonus idrico integrativo per il 2018 ha validità annuale e viene erogato in bolletta in un'unica soluzione.

Il bonus idrico integrativo viene erogato se l'utenza è attiva almeno un giorno dell'anno di riferimento del rimborso e viene calcolato *pro quota die* ovvero in base ai giorni in cui l'utenza è attiva nell'anno.

In caso di cessazione dell'utenza il bonus idrico integrativo verrà erogato in un'unica soluzione nella bolletta di conguaglio di chiusura dell'utenza.

Termini di presentazione delle domande per il bonus idrico integrativo

La domanda per il bonus idrico integrativo 2018 dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Per la riconferma dei benefici concessi il soggetto interessato, ogni anno entro il termine indicato, dovrà presentare una nuova domanda.

Controllo sulla documentazione

La STO si riserva di operare tutti i controlli che ritiene necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadrà il bonus sin dall'origine.

Comunicazione agli utenti

Nel caso in cui la domanda del bonus non sia completa, la STO inviterà il richiedente a presentare la documentazione mancante e qualora tale documentazione non perverrà la domanda si riterrà rigettata.

Promozione e diffusione del presente regolamento

Il Gestore provvede a dare comunicazione riguardo le presenti procedure tramite apposita informativa all'interno delle bollette.

Le procedure e la relativa modulistica sono disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore (sito web, numero verde, sportelli fisici) e sul sito web della STO dell'ATO 2.

I Comuni potranno tramite gli uffici preposti dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda agli utenti residenti nel proprio territorio che vogliono fare richiesta di agevolazione tariffaria, inoltre al fine della più ampia diffusione della procedura, potranno affiggere volantini e manifesti all'interno degli uffici comunali e pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Finanziamento del bonus idrico integrativo

Il bonus idrico integrativo è finanziato con le risorse raccolte con la tariffa del S.I.I. stanziata nel periodo regolatorio di competenza.

Il gestore è tenuto a comunicare alla STO, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del bonus erogato agli utenti.